

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 OTTOBRE 2023, N. 138

- 2 Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina). (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 23 maggio 2023)

ATTI DI INDIRIZZO - ORDINI DEL GIORNO

- 8 Oggetto n. 7509 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6876 Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna della Repubblica italiana e il Consiglio regionale di Kharkiv (Ucraina). A firma dei Consiglieri: Pigoni, Bondavalli, Felicori, Gerace
- 9 Oggetto n. 7508 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 7449 Presentazione degli obiettivi e delle scelte strategiche generali per l'avvio del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2030), ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zamboni, Amico, Pigoni, Zappaterra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 OTTOBRE 2023, N. 138

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina). (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 23 maggio 2023)

L'Assemblea legislativa

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" e, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato";

Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso (giusta nota prot. PG/2023/13000 del 24 maggio 2023), al Presidente dell'Assemblea, copia dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina) ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. PG/2023/16447 del 28 giugno 2023);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

- di ratificare, a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, l'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina) di seguito allegata, così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



r_emi.ro.Giunta - Rep. RPT 19/05/2023.0000321.u

Intesa di collaborazione
tra
la Regione Emilia-Romagna
e
il Consiglio Regionale di Kharkiv

La Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e il Consiglio Regionale di Kharkiv dell'Ucraina, di seguito denominate le Parti ",

Riconoscendo che la collaborazione internazionale, in particolare quella tra le Parti, è un mezzo privilegiato per stimolare lo sviluppo sia sociale che economico dei propri territori;

Considerata la comune volontà di avviare collaborazioni in vari settori

nell'ambito delle proprie competenze, le Parti hanno raggiunto la presente Intesa:

Articolo 1
Obiettivi e Finalità

La presente Intesa definisce un quadro di collaborazione tra le Parti su alcuni ambiti prioritari, al fine favorire la crescita economica e sociale, sostenibile e inclusiva, dei rispettivi territori, promuovendo allo stesso tempo i valori e i principi condivisi, in particolare la pace, la democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali.

Articolo 2
Clausola di invarianza normativa

La presente Intesa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e ucraina nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3
Attività di collaborazione

Le Parti desiderano collaborare nei seguenti ambiti:

- Sviluppo economico e industriale
- Infrastrutture e trasporti



r_emi.ro.Giunta - Rep. RPT 19/05/2023.0000321.U

- Ricerca e tecnologie digitali
- Big data e Intelligenza artificiale
- Transizione ecologica
- Agricoltura
- Cultura
- Cooperazione allo sviluppo (aiuti umanitari a sostegno dell'emergenza, progettazioni in ambito sanitario e socio-sanitario, supporto a processi educativi e promozione delle politiche di genere). A tale riguardo si assicura che la presente Intesa si applica in osservanza della Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, di cui alla Legge della Repubblica Italiana 11 agosto 2014 n. 125 sui principi della cooperazione internazionale e nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

Articolo 4

Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, astenendosi dal trasferirli a terze Parti e, comunque, dal trattarli in modo incompatibile con le finalità della presente Intesa, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 5

Clausola di neutralità finanziaria

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio della Regione Emilia-Romagna, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 6

Informativa

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

Articolo 7

Modifiche e Integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione della presente Intesa.



f_emlro_Giunta - Rep. RP1 19/05/2023.0000321.u

Articolo 8 **Divergenze interpretative**

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 9 **Efficacia e durata**

La presente Intesa acquista efficacia il giorno successivo alla ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle procedure interne richieste, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e, per la Parte italiana, dei regolamenti regionali esistenti, ed avrà una durata di tre (3) anni.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmata a Bologna il 17/05/2023 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ucraina tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L'ASSESSORE

Barbara Lori,

PER IL CONSIGLIO REGIONALE DI KHARKIV
IL PRESIDENTE

Tetiana Yehorova-Lutsenko



r_emiro.Giunta - Rep. RPI 19/05/2023.0000321.U

MIN_CALDEROLI-0002068-P-15/05/2023



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Gentile Presidente,

mi riferisco alla nota del 28 aprile u.s. con la quale è stata trasmesso lo schema d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina) e alla successiva nota di accompagnamento allegata allo schema d'Intesa, del 2 maggio 2023, riferita all'articolo 4 (Protezione dei dati personali).

Al riguardo, a conclusione dell'istruttoria esperita presso le Amministrazioni interessate e in particolare presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non ravvisandosi particolari criticità nel testo in parola, nulla osta alla sottoscrizione del suddetto documento.

In attesa di ricevere copia conforme dell'atto formalizzato, La saluto cordialmente.

Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Al Presidente della Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini
segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7509 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6876 Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna della Repubblica italiana e il Consiglio regionale di Kharkiv (Ucraina). A firma dei Consiglieri: Pighi, Bondavalli, Felicori, Gerace

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

il 24 febbraio 2022 aveva inizio la guerra di aggressione scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina, con il deliberato intento di annetterne larga parte del territorio, impedire l'esercizio delle libertà democratiche da parte del popolo ucraino, sopprimerne la capacità di autodeterminazione, abolirne le istituzioni, sciogliere le Assemblee e gli organi democraticamente eletti;

la guerra è avvenuta e sta proseguendo in un quadro di totale illegalità sul piano del diritto internazionale, e si manifesta in un disegno di fortissima ostilità nei confronti del popolo ucraino e delle sue istituzioni, rappresentando la più pericolosa minaccia e il più grave vulnus che dalla fine del secondo conflitto mondiale, quasi ottanta anni fa, si presenta per la pace in Europa;

già nel 2014 il regime di Putin si era macchiato di un'aggressione militare annettendo senza alcuna legittimità il territorio della Crimea, facente parte dell'Ucraina;

la guerra della Russia contro la popolazione e le istituzioni dell'Ucraina si è connotata da subito per il livello gravissimo di violenza e ferocia, con costanti e ripetuti aggressioni militari contro i civili, distruzioni indiscriminate, deliberati attacchi contro obiettivi costituiti da strutture sanitarie, educative, sportive, assistenziali, civili, da torture come strumento di terrore, stupri etnici operati anche nei confronti di minori e di persone in giovanissima età, rapimenti di bambine e bambini per sottrarli permanentemente alle loro famiglie, ecocidi, come quello determinato dal cedimento della diga di Nova Kachovka sul Dnipro nella regione, in parte liberata, di Kherson.

anche Kharkiv e la sua regione, che nel 2021 contava circa 2,5 milioni di abitanti, posta nell'area nordorientale dell'Ucraina, ha subito fin dall'inizio della guerra le conseguenze della feroce invasione russa;

le distruzioni attraverso attacchi missilistici e bombardamenti sistematici hanno determinato danni immani nella città, fra le più vivaci dell'Ucraina e della sua regione.

la resistenza si è fatta progressivamente più forte e, grazie anche all'impegno coeso dell'Unione Europea, della Nato, di molti altri Paesi democratici in ogni continente, tradottosi in doverose sanzioni nei confronti della Russia e in diffuso e articolato sostegno al popolo e alle Istituzioni ucraine, sono state in successione liberate molte aree e città dell'Ucraina, anche se l'occupazione russa continua nella parte orientale meridionale del Paese, Crimea compresa;

il regime di Putin ha completamente isolato il proprio Paese nello scenario internazionale, lo sta costringendo ad un continuo incremento delle spese in campo militare, utilizza con frequenza l'evocazione se non la minaccia del possibile ricorso all'arma nucleare; oltre a ciò la guerra ha creato e continua a creare morti, feriti, dolore, distruzioni, stupri, torture, rapimenti, disastri ambientali ed economici, danni irrimediabili al patrimonio culturale, contribuendo anche ad affamare larga parte dei paesi del sud del mondo e producendo condizioni di instabilità e di crisi a livello planetario proprio quando invece, una volta superata la pandemia da Covid-19, si stavano vedendo i segnali di una ripresa generalizzata.

la cooperazione internazionale, la solidarietà, la collaborazione fra istituzioni, associazioni, organizzazioni del mondo imprenditoriale, culturale, del volontariato rappresentano naturali strumenti per gli obiettivi della cessazione dell'aggressione russa, del raggiungimento di una pace giusta;

a tali obiettivi - che sono d'altronde alla base delle risoluzioni approvate dal Parlamento italiano a partire dal marzo 2022, delle scelte conseguenti operate dai Governi succedutisi alla guida del nostro Paese, compreso quello attuale guidato dalla Presidente Giorgia Meloni, dalle Istituzioni Europee (Parlamento, Commissione, Consiglio) - risulta pienamente coerente e funzionale l'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna della Repubblica italiana e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina) di cui l'oggetto assembleare 6876 costituisce l'atto di ratifica, non a caso accompagnato dalla nota di "Nulla Osta" firmata dal Ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli;

l'Emilia-Romagna si è mossa fin da subito, coerentemente con i valori di solidarietà alla base della nostra identità regionale, per assicurare vicinanza concreta e fattiva al popolo e alle istituzioni ucraine, a partire dalle migliaia di profughi, molti dei quali donne e minori, giunti anche nella nostra regione per sfuggire alla guerra, alle violenze, agli stupri, alle torture ai rapimenti; la Legge regionale 8 aprile 2022, n.4 che interviene attraverso "Misure urgenti di solidarietà con la popolazione dell'Ucraina" è una testimonianza - non certo l'unica - della tempestività, della sincerità e della profonda convinzione nelle risposte che l'Emilia-Romagna, non solo sul piano istituzionale, ma come intera comunità di persone, territori, imprese, associazioni ha voluto e saputo dare alle vittime;

l'Europa deve essere protagonista a oggi dell'agenda diplomatica, senza rinunciare al proprio ruolo e senza delegare ad alcuno un'azione che porti ad una pace giusta.

la propria convinta adesione alle azioni che, a partire dai primi giorni successivi all'aggressione da parte dell'esercito russo nei confronti di uno Stato sovrano, sono state messe in campo dal nostro Paese, in ottemperanza delle decisioni assunte dal Parlamento, e dalle Organizzazioni Internazionali delle quali fa parte la Repubblica Italiana, tradottesi in forme di sostegno, in più ambiti, alla popolazione e alle Istituzioni dell'Ucraina.

ad operare per la piena attuazione dell'Intesa di cui all'oggetto assembleare n. 6876, invitandola ad individuare le modalità per relazioni periodiche all'Assemblea, anche attraverso le Commissioni competenti, in merito alla sua applicazione.

a promuovere, anche attraverso il confronto nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome e nella Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, l'adozione di iniziative analoghe a quelle assunte con l'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna della Repubblica italiana e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7508 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 7449 Presentazione degli obiettivi e delle scelte strategiche generali per l'avvio del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2030), ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zamboni, Amico, Pigni, Zappaterra

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visti

la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in particolare gli articoli 117 (Piano di gestione del distretto geografico) e 121 (Piani di tutela delle acque) che, in attuazione della DQA, introducono due livelli di pianificazione delle risorse idriche, uno distrettuale e uno regionale;

l'art. 121 del D.lgs. 152/2006 che prevede espressamente la redazione del Piano di Tutela delle acque;

l'articolo 34 della legge regionale n. 16 del 2017 che disciplina l'iter procedurale di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione, previsti dalle normative in materia ambientale, da integrarsi con l'art. 122 del D.lgs. 152/2006 per quanto concerne l'informazione e consultazione pubblica;

in particolare, il comma 2 di tale articolo 34 che prevede, quale primo passaggio procedurale, la predisposizione da parte della Giunta regionale del Documento Strategico (DS) contenente gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali di piano da presentare all'Assemblea legislativa che su di esso si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno;

la deliberazione di Giunta regionale n. 1557 del 19/09/2023 recante "Presentazione all'Assemblea legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali per l'avvio del Piano di Tutela delle Acque 2030".

Premesso che

il contesto normativo europeo e nazionale in materia di acque è mutato ed è in continua evoluzione, e anche per rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico in atto, la Regione intende avviare il processo di elaborazione del nuovo PTA;

quello oggi all'attenzione dell'Assemblea regionale rappresenta il primo passo per l'approvazione del nuovo Piano di Tutela delle Acque 2030;

la pianificazione regionale dispone attualmente di un PTA vigente approvato nel 2005 (denominato PTA 2005), che fu elaborato secondo quanto prevedeva la disciplina dell'ormai abrogato D.lgs. 152/99. Dall'approvazione del PTA 2005, la Regione Emilia-Romagna ha fornito i propri contributi alle Autorità di Bacino per la redazione dei Piani di Gestione Distrettuali (PdG) previsti dalla DQA, che sono recentemente giunti al loro secondo aggiornamento (terzo ciclo);

il nuovo PTA avrà un orizzonte temporale al 2030 (PTA 2030), in linea con i percorsi previsti dai documenti programmatici e strategici della Regione Emilia-Romagna, quali il Patto per il Lavoro e per il Clima, la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la Strategia regionale unitaria di mitigazione e adattamento, nonché dall'Accordo di Parigi, dal Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il 2030 dell'Unione Europea, dalla programmazione dei fondi europei 2021-2027, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si integrerà con i Piani di Gestione Distrettuali, contribuendo ad attuare e meglio definire alla scala regionale le misure da essi previste;

con Determina n. 11303 del 23 maggio 2023 sono stati pubblicati e resi disponibili per un periodo minimo di 6 mesi ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, c. 2 del D.lgs. 152/2006: il Calendario, programma di lavoro e misure consultive (CPM), di cui all'art. 122, c. 1, lett. a), che illustra il percorso ideato per accompagnare la elaborazione del PTA 2030 e la Valutazione globale provvisoria (VGP) corredata di Atlante cartografico, redatta ai sensi dell'art. 122 c. 1, lett. b).

Evidenziato che

si rende necessaria la predisposizione di un nuovo Piano di Tutela delle Acque per perseguire l'obiettivo strategico di migliorare la qualità e la disponibilità delle acque che dovrà confrontarsi con le principali questioni legate al susseguirsi di fenomeni siccitosi frequenti ed intensi e precipitazioni abbondanti e di diversa variabilità spaziale, particolarmente gravosi nel territorio regionale, alla disponibilità di acqua pulita e sicura oggi e per le generazioni future, al recupero dell'equilibrio tra acqua e biosfera e alla valorizzazione dei luoghi dell'acqua;

coerentemente con quanto previsto dalla DQA e dal D.lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere del proprio territorio e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo e per le generazioni future;

alla luce degli aggiornamenti normativi, il PTA si configura come uno "specifico piano di settore" e rappresenta lo strumento principale di governo e gestione della risorsa idrica a scala regionale, sotto il duplice profilo della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati per ogni corpo idrico dai Piani di Gestione secondo quanto previsto dalla DQA;

l'attuazione delle strategie necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali richiesti dalla DQA e declinati nei PdG necessiterà di attuare nuovi modelli di governance rispondenti alle urgenze determinate dai cambiamenti climatici;

l'obiettivo del Piano di Tutela, come previsto dalla normativa vigente, è quello del raggiungimento del "Buono Stato Ambientale", cioè il rispetto di determinati standard in materia di ecologia, composizione chimica e quantità, tali per cui l'acqua mostri solo un leggero scostamento rispetto alle condizioni di riferimento (stato inalterato);

il PTA 2030, interpretando necessariamente i tempi in cui nasce e si svilupperà, tra cambiamenti climatici, nuove esigenze socioeconomiche e modelli di governance, declina e concretizza tale obiettivo in quattro macro-obiettivi tematici, tra loro strettamente legati e concorrenti:

- disponibilità dell'acqua oggi e domani;
- acqua pulita e sicura;
- acqua e biosfera, rinaturazione;
- luoghi dell'acqua;

per il raggiungimento di tali macro-obiettivi, il PTA 2030 individua 10 Linee Strategiche (LS), di cui 9 specifiche e 1 trasversale, e 50 misure ad esse afferenti;

il modello di governance che si intende mettere in campo nel PTA 2030 richiederà, pertanto, una forte integrazione tra le politiche regionali, nonché lo sviluppo di competenze, conoscenze e differenziati profili di responsabilità, sia dei diversi livelli istituzionali che dei portatori di interesse, includendo, fra questi, anche gli utilizzatori;

tale disegno che coinvolge in primo luogo la Regione, con una funzione propositiva e di regia complessiva, nonché gli enti locali e i diversi portatori di interesse con un ruolo attivo e partecipe, concorre a una attuazione coordinata della strategia in materia di acque;

il percorso di approvazione del PTA 2030 prevederà inoltre il coinvolgimento approfondito della competente Commissione assembleare quale luogo di discussione e di confronto con i diversi portatori di interesse per portare a sintesi le elaborazioni che emergeranno nell'iter della pianificazione.

Esprime

parere favorevole alla proposta degli obiettivi e delle scelte strategiche generali del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2030), approvata con DGR n. 1557 del 19 settembre 2023.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 10 ottobre 2023

